



STATUTO DEL COMITATO ITALIANO DELLA IAH ets ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE	2
ART. 2 - SCOPO E COMPITI.....	2
ART. 3 - DURATA.....	3
ART. 4 - AMMISSIONE A SOCI.....	4
ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI	4
ART. 6 - DECADENZA DEI SOCI	4
ART. 7 - VOLONTARI	5
ART. 8 - ORGANI.....	5
ART. 9 - PATRIMONIO	5
ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO E RENDICONTO	6
ART.11 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE	6
ART. 12 - LIBRI SOCIALI	6
ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.....	6
ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.....	7
ART. 15 - MODALITA' DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA.....	8
ART.16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	9
ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE	9
ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO	9
ART. 19 - RIUNIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	10
ART. 20 - IL PRESIDENTE.....	12
ART. 21 - IL SEGRETARIO/TESORIERE	12
ART. 22 - IL RENDICONTO PREVENTIVO	12
ART. 23 - IL COLLEGIO DEI REVISORI	12
ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	13
ART. 25 - SCIoglimento	13
ART 26 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO AI FINI SCIENTIFICI.....	13
ART. 27 - NORMA DI RINVIO	13

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Associazione è denominata "Associazione Internazionale degli Idrogeologi - Comitato Italiano" (acronimo IAH Italy), d'ora in avanti Associazione, dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla denominazione sarà aggiunto l'acronimo ETS, per cui la denominazione dell'Associazione sarà: "Associazione Internazionale degli Idrogeologi - Comitato Italiano ETS" (acronimo "IAH Italy ETS"), essa è espressione, quale Comitato Nazionale Italiano, dell'Associazione Internazionale degli Idrogeologi (IAH), d'ora in avanti Associazione Internazionale IAH, con sede a Londra.
2. L'Associazione, senza scopo di lucro, ha finalità scientifica e culturale a carattere internazionale d'interesse generale ed opererà secondo il presente statuto, redatto nel rispetto delle norme italiane sugli Enti del Terzo Settore non aventi scopo di lucro (D. Lgs.vo n. 117/2017 e ss.mm.ii. cd CTS), e, laddove non in contrasto con la normativa italiana, rispetterà le norme dell'Associazione Internazionale degli Idrogeologi (IAH).
3. La sede dell'Associazione è a Roma in Piazzale Aldo Moro presso l'Università la Sapienza Dipartimento di Scienze della Terra.
4. L'Associazione con semplice delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ART. 2 - SCOPO E COMPITI

1. L'Associazione non ha fini lucrativi ma, esclusivamente, finalità di studio, ricerca e divulgazione sui temi scientifici idrogeologici e ambientali e in generale sulle risorse idriche. Nello specifico:
 - rappresentare i membri residenti o domiciliati in Italia dell'Associazione Internazionale IAH nelle attività della Associazione Internazionale stessa, alla quale è affiliata, e nelle altre attività internazionali ritenute appropriate;
 - promuovere attività per lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie dell'idrogeologia;
 - stimolare l'interesse in Italia per le attività dell'Associazione Internazionale IAH.
 - promuovere le relazioni tra la comunità internazionale e gli idrogeologi italiani;
 - mantenere un dialogo con altri gruppi italiani e internazionali impegnati in attività concernenti le acque e l'ambiente;
 - sostenere gli studi nel settore idrogeologico attraverso l'assegnazione di borse di studio, o altre tipologie di premi, a Laureati, Dottori di Ricerca e studiosi meritevoli, ed ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo ritenesse necessaria e utile all'attuazione degli scopi dell'Associazione.
2. Al fine del raggiungimento dello scopo sopra indicato, l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, per cui svolge in via esclusiva e/o principale, sempre senza scopo di lucro, le seguenti attività di carattere generale che ricadono nell'ambito delle attività previste dall'art. 5 del CTS, come di seguito indicate:
 - a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) CTS);
 - b) Formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lett. g) CTS);
 - c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h) CTS);
 - d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lett. i) CTS);

e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lett. k) CTS).

3. L'Associazione promuove nell'ambito delle geoscienze la diffusione della cultura dell'idrogeologia e dell'ambiente nell'istruzione e nella formazione, attraverso pubbliche riunioni, conferenze, sedute, congressi e convegni, escursioni idrogeologiche, tavole rotonde, laboratori didattici, corsi di formazione per studenti, professionisti e insegnanti, progetti di ricerca nazionali ed internazionali, centri di documentazione, premi scientifici, borse di studio e altre iniziative tese alla divulgazione della cultura della idrogeologia.

4. L'Associazione organizza con cadenza annuale o biennale, anche congiuntamente con l'Associazione Internazionale degli Idrogeologi – IAH, ed altre Associazioni scientifiche e/o culturali, il Congresso Nazionale dei suoi soci.

5. L'Associazione, anche per il tramite dell'Associazione Internazionale degli Idrogeologi – IAH, diffonde la stampa periodica di una o più riviste scientifiche, a carattere nazionale e internazionale, in formato cartaceo e/o digitale, oltre all'utilizzo di altre forme digitali utili alla diffusione dell'idrogeologia anche attraverso i media elettronici di rete (siti web, sociale network, servizi di e-mail marketing e piattaforme informatiche di varia tipologia). L'Associazione può pubblicare anche monografie, collane e libri di testo.

6. L'Associazione promuove azioni che tendono a garantire standard di elevata qualità e professionalità nella formazione accademica nell'ambito delle risorse idriche, nonché nella successiva alta formazione dottorale, formazione dei docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, oltre a promuovere la formazione continua, scientifica e professionale, anche in accordo e sinergia con le associazioni professionali di categoria ed i relativi ordini professionali.

7. L'Associazione collabora, altresì, con le agenzie nazionali e gli enti preposti alla tutela e salvaguardia delle acque, dell'ambiente e del territorio, alla valorizzazione del patrimonio naturale.

8. L'Associazione promuove relazioni con le altre Associazioni scientifiche attinenti all'idrogeologia, italiane e straniere, con le istituzioni universitarie nazionali ed estere, con le associazioni scientifiche, culturali e professionali, anche di altre discipline, con altre Enti pubblici nazionali e con organismi di ricerca e di gestione del territorio della Pubblica Amministrazione.

9. L'Associazione si fa portatrice delle istanze della comunità idrogeologica nei confronti dell'opinione pubblica e degli organi di governo, nonché del mondo della scuola al fine di informare gli studenti sull'importanza degli scopi perseguiti dall'Associazione.

10. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

11. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

12. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. N. 117/2017 cd CTS, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta terza di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, come previsto al successivo art. 25.

ART. 4 - AMMISSIONE A SOCI

1. Sono soci, detti anche associati, tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Il numero degli associati (soci) è illimitato.
3. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci (associati) le persone fisiche di maggiore età che ne facciano richiesta e che siano dotate di irreprendibile condotta morale, civile e professionale. Non verrà mai fatta alcuna distinzione di genere, origine, credo politico o religione essendo l'Associazione democratica ed aperta potenzialmente a tutti.
4. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere una domanda di ammissione su apposito modulo e presentare la stessa al Consiglio Direttivo. Altresì possono iscriversi compilando l'apposita modulistica presente sul sito ufficiale dell'Associazione ovvero della Associazione Internazionale IAH.
5. La domanda deve indicare: nome, cognome, indirizzo elettronico, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione. I dati così acquisiti saranno riportati, a cura del segretario che ne vaglia la conformità alle norme statutarie, sul relativo libro soci e faranno fede sino a eventuale comunicazione di variazione che verrà effettuata a cura del socio medesimo.
6. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto e i regolamenti interni.
7. La validità della qualità di socio avviene, a cura del Segretario, con la trascrizione nel libro soci, previa verifica della domanda d'iscrizione e del versamento della quota annuale, come determinata dal Consiglio Direttivo. La domanda d'iscrizione, su segnalazione dello stesso Segretario, può essere rigettata con delibera motivata del Consiglio Direttivo.
8. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata all'aspirante socio entro 60 gg dalla delibera con qualsiasi mezzo idoneo alla corretta conoscenza del provvedimento. La delibera può essere impugnata dall'aspirante socio nei successivi 30 gg con rinvio della discussione nella prima assemblea ordinaria utile la quale delibererà sulla questione.
9. I soci (associati) sono obbligati a pagare le quote sociali annuali, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali. I soci, possono, altresì, integrare la quota sociale con eventuali ulteriori versamenti a titolo straordinario e/o su base volontaria.
10. La quota associativa e la qualità di socio-associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
11. La quota sociale non è rimborsabile, né può essere rivalutata, né può essere pignorata ovvero sequestrata perché indisponibile.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci (associati) godono, dal momento della trascrizione sul libro dei soci, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti necessari.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative e le manifestazioni indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio, in linea con le direttive dell'Associazione Internazionale IAH, ovvero da apposito regolamento per ciascuna iniziativa.

ART. 6 - DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Dimissione volontaria da inviare per iscritto (raccomandata A/R, PEC o anche semplice e-mail) almeno tre (3) mesi prima dello scadere dell'anno;
- Morosità protrattasi per oltre tre (3) mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- Scioglimento dell'Associazione;
- Decesso.

2. Il Consiglio Direttivo può comminare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione scientifica, quali: ammonizione, sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

3. I provvedimenti disciplinari devono essere comunicati al socio nei successivi 60 gg., a mezzo qualsiasi strumento utile alla sua conoscenza. Il socio nei 30 gg dalla comunicazione, può impugnare il provvedimento chiedendo che la questione sia portata in discussione di fronte all'assemblea ordinaria dei soci nella prima riunione utile.

4. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria utile. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di delibera dell'Assemblea.

5. Il socio radiato può essere riammesso nell'Associazione solo previa accettazione del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - VOLONTARI

1. L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione ovvero dei progetti che essa vuole realizzare, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza tornaconto personale neanche indiretto.

3. I volontari devono essere iscritti, a cura del Segretario, in apposito registro dei volontari e devono seguire le regole emanate dal Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori.

ART. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio sociale è indivisibile e, in ragione della natura dell'Associazione che non ha scopo di lucro, non potrà essere distribuito fra i soci, né durante la vita dell'associazione né all'atto dello scioglimento della stessa.

2. Esso è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, sulla base di quanto stabilito dall'Associazione Internazionale IAH, dai contributi di enti privati e pubblici, università ed associazioni, da lasciti e donazioni, da ulteriori entrate derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, da eventuali introiti derivanti da pubbliche raccolte occasionali. Comprende, altresì, il fondo di riserva. Tale fondo, può essere costituito su delibera assembleare di approvazione del rendiconto annuale, tramite accantonamento del 10% del residuo attivo.

3. Il residuo attivo, detratta la quota del fondo di riserva se costituito, durante la vita dell'associazione, è a disposizione per iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO E RENDICONTO

1. L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato – che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

3. Il Bilancio dell'Associazione, denominato anche Rendiconto, è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci e terzi. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

4. Nei sessanta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, i Soci, eventualmente assistiti da terzi e a proprie spese, hanno la possibilità di richiedere, al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, per effettuare le necessarie verifiche di conformità.

5. I registri contabili dell'Associazione sono quelli previsti dalla normativa vigente per le piccole associazioni senza scopo di lucro.

ART.11 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. In considerazione della natura di Associazione che è senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e/o avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio, come previsto anche al precedente art. 9, c. 3.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 12 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci/associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- d) libro delle adunanze del Collegio dei Revisori, laddove nominato.

ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Generale dei Soci è espressione democratica dell'associazione ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

3. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli associati (soci), in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti nel relativo libro dei soci.

4. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato che non abbia cariche direttive o sia revisore.
5. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Ogni socio, che non abbia cariche direttive, può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati, oltre a sé stesso.
6. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, ovvero in altro luogo preferibilmente in Italia, oppure in modalità remota con apposite piattaforme per riunioni on-line e, comunque, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
7. La convocazione dovrà contenere:
 - a. le materie all'ordine del giorno;
 - b. il luogo fisico e/o virtuale dove si svolge l'assemblea;
 - c. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - d. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
8. La convocazione verrà diramata, ai soci all'indirizzo fornito dagli stessi e risultanti dal relativo libro ed ai sindaci o revisore, se nominati, mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o esposta presso la Sede Sociale ovvero qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, almeno dieci (10) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
9. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.
10. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio/rendiconto d'esercizio, ovvero entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione come stabilito dal Presidente dell'associazione.
11. L'Assemblea potrà, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e ne propone l'ordine del giorno, in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente del Consiglio, il quale dovrà convocarla entro 60 giorni dalla richiesta. Se il Presidente dell'associazione non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente nella circoscrizione ove ha la sede legale l'associazione.
12. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

A - L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio rendiconto annuale;
- b) nomina e revoca del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- c) nomina, qualora previsto come al successivo art. 23, i componenti dell'organo di controllo e/o il revisore;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sul rigetto della domanda di ammissione a socio nonché sulla decadenza ed esclusione dei Soci proposte dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6;
- f) delibera sulle linee generali del programma per l'anno sociale nonché sull'utilizzo del residuo attivo per le iniziative perseguenti lo scopo sociale e sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione in tutto o in parte;
- i) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria;
- j) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo sull'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'acronimo RUNTS delegando il Presidente ad apportare modifiche non sostanziali richieste senza necessità di convocazione di nuova assemblea.

ART. 15 - MODALITA' DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 25, le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
2. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti in discussione.
3. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure in sua mancanza da un associato legittimamente intervenuto in assemblea e designato a maggioranza dei presenti, lo stesso è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo, ovvero, in mancanza, da un associato o, da un Notaio se richiesto dalla normativa vigente, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.
4. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori.
5. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione dei soci anche mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione.
6. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
7. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
8. È fatta a scrutinio segreto, a meno di esplicita richiesta dei presenti, l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
9. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a tre soci, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
10. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo può essere svolta in remoto tramite l'utilizzo di piattaforme legalmente riconosciute. In tal caso le operazioni di voto sono coordinate dal Segretario.

ART.16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo tramite e-mail, posta ordinaria, o lettera raccomandata spedita ai soci, almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza. Può essere altresì convocata su richiesta dei Revisori (se esistenti) ovvero di almeno un quinto (1/5) dei soci.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà del numero degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un (1) voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno del numero degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tranne nel caso di scioglimento come previsto al successivo art. 25.
3. In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è costituito con la procedura prevista al successivo comma 3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque (5) anni e nessun membro potrà essere eletto per più di due (2) mandati consecutivi. Gli stessi potranno essere eletti dopo una pausa di almeno un mandato.
3. Previa determinazione da parte dell'assemblea del numero dei componenti, il Consiglio, sarà nominato fra i soci che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 6, secondo i seguenti criteri:
 - a. All'assemblea spetta di eleggere, con le modalità previste dall'art. 15 commi 8, 9 e 10 del presente statuto, la maggioranza dei componenti fino a dieci (10) associati che siano membri dell'Associazione Internazionale IAH. I membri dell'Associazione Internazionale IAH sono eleggibili se risiedono o se abbiano il domicilio in Italia;
 - b. Diverranno membri di diritto gli associati che avranno i seguenti requisiti come appresso indicati:
 - i. eventuali membri italiani del Consiglio Internazionale IAH (Council) residenti in Italia;
 - ii. il Coordinatore della Sezione di Idrogeologia della Società Geologica Italiana ETS;
 - iii. il Chair del gruppo ECHN-Italy (Early Career Hydrogeologists' Network - Sezione Italiana);
 - iv. il Past President, senza diritto di voto.
 - c. Fino a due associati nominati dal Consiglio, provvisoriamente composto come ai precedenti punti a) e b), che abbiano particolari titoli o qualifiche ritenute utili alla funzionalità del Consiglio medesimo.
4. Il Consiglio come sopra composto ai punti a) e b) nomina il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, il Segretario ed il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere

ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio, così come nell'ambito dei propri poteri come previsti all'art. 19, assegna le deleghe.

5. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

6. Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

7. Il quorum costitutivo delle riunioni consisterà nella presenza del 50% dei membri del Consiglio Direttivo escluso i membri giustificati. Ogni membro del Consiglio Direttivo disporrà di un (1) voto. Le decisioni saranno prese a maggioranza di un (1) voto, e in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente. Se non si raggiunge il quorum costitutivo, le attività possono continuare a cura del Presidente ma le decisioni assunte dovranno essere ratificate nella prima riunione utile successiva del Consiglio nel quale si abbia il quorum.

8. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal Segretario, che ne cura la redazione.

9. In caso di dimissioni di consiglieri nominati dall'assemblea, se questi sono in numero inferiore alla maggioranza nominata di cui alla lett. a del c. 4 del presente articolo, il consiglio nominerà per cooptazione, tra coloro che avranno ricevuto voti, soci aventi i requisiti previsti, la cui nomina sarà ratificata dalla prima assemblea utile. In caso, invece, che i consiglieri dimissionari rappresentino la maggioranza di quelli nominati di cui alla citata lettera a) del c. 4 decadrà l'intero consiglio ed il presidente convocherà senza indugio l'assemblea per il rinnovo del consiglio nelle more gestendo l'amministrazione ordinaria. In caso, invece, di dimissioni di consiglieri di diritto o nominati come alle lett. b) e c) del c. 4 del presente articolo, il Consiglio se possibile nominerà altri consiglieri come previsto ovvero continuerà la sua attività sino alla prima assemblea utile per le opportune decisioni.

ART. 19 - RIUNIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno due volte per anno solare su convocazione del Presidente e più di frequente se ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dai membri del Consiglio Direttivo stesso.

2. Il Consiglio Direttivo può riunirsi presso la sede legale ovvero attraverso idonee piattaforme telematiche che assicurino la partecipazione di tutti i consiglieri al dibattito e alle conseguenti deliberazioni.

3. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con ogni mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

4. Il Consiglio Direttivo provvederà a diffondere un rapporto annuale sulle attività e un resoconto finanziario.

5. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative tra cui, eventualmente: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto, il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
- indice, ogni quinquennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;

- elegge tra i suoi componenti eletti (Art. 18 comma 3 lettera “a”) il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- su proposta del Segretario delibera sull’ammissione degli Associati;
- delibera sulla decadenza e sull’esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
- predispone il bilancio rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, oltre alla relazione sull’andamento patrimoniale e gestionale dell’associazione, da sottoporre all’assemblea degli associati nei successivi 15 giorni ovvero 30 giorni se è stato nominato l’organo di controllo o di revisione;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
- determina per i volontari le regole generali ed i limiti massimi per la determinazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata determinandone anche le condizioni generali di svolgimento delle stesse prestazioni volontarie, delegando il Presidente per la determinazione della loro modalità di esecuzione specifica;
- delibera l’ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
- stabilisce il programma di attività dell’Associazione;
- istituisce o sopprime sedi secondarie, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all’estero;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle prerogative spettante all’assemblea dei soci come stabilito con il presente Statuto;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
- Assume le decisioni inerenti al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera l’eventuale rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
- controlla la gestione finanziaria dell’Associazione;
- provvede, se si ravvisi la necessità, alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni per l’espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
- apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;

- compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.
- tutte o parte delle deleghe sopra indicate possono essere conferite dal consiglio con voto qualificato al Presidente e/o al Tesoriere.

ART. 20 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, ha la rappresentanza legale e di firma dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Riceve delega del Consiglio Direttivo, per il funzionamento dell'Associazione e la dirige. E' conferito allo stesso il mandato ad amministrare con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso il potere di indebitamento del sodalizio e rispondendone ai sensi dell'art. 38 c.c.

2. Lo stesso convoca gli organi sociali (assemblea e consiglio direttivo) quando lo ritenga opportuno oltre nei casi previsti dal presente statuto.

ART. 21 - IL SEGRETARIO/TESORIERE

1. Il Segretario/Tesoriere redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, che previo esame e approvazione del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto all'approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve, inoltre, informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale: ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati in occasione della convocazione dell'Assemblea che ne prevede l'approvazione all'ordine del giorno.

ART. 22 - IL RENDICONTO PREVENTIVO

1. Il Rendiconto Preventivo deve evidenziare il programma che il Consiglio vuole perseguire per l'anno sociale a cui fa riferimento, proponendo il piano economico-finanziario avente l'obiettivo del pareggio di bilancio. Con lo stesso documento si stimano le tariffe per la partecipazione alle iniziative che saranno svolte.

ART. 23 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. L'organo di revisione può essere monocratico ovvero collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'Organo di revisione è eletto dall'Assemblea dei soci, obbligatoriamente, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 30 del CTS (D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.), ovvero quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 31 dello stesso codice.

2. L'Assemblea previa decisione sulla composizione dell'organo di revisione, provvede se decide per l'Organo Collegiale a nominare il Presidente e altresì a nominare uno ovvero due supplenti. La stessa assemblea determina per la durata del mandato gli eventuali compensi e il criterio di determinazione dei rimborsi spese se previsti.

3. Il Collegio dei Revisori effettivi, ovvero il Revisore Unico assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto esclusivamente consultivo.

4. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e comunicano per iscritto al Consiglio Direttivo eventuali irregolarità amministrative, per i necessari provvedimenti. In caso rilevino reiterate irregolarità relazioneranno alla prima Assemblea utile.

5. Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso reclamo, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Revisori ovvero al Revisore Unico.

6. I Revisori durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Associazione Internazionale IAH.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o PEC da inviarsi entro il termine perentorio di venti (20) giorni alla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti (20) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto.

4. I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione Internazionale IAH. Si impegnano, altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i soci stessi in relazione alle attività scientifiche, divulgative ovvero nei confronti dell'Associazione.

ART. 25 - SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quinti (3/5) dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno due quinti (2/5) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, se nominata, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

ART 26 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO AI FINI SCIENTIFICI

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini scientifici a favore dell'Associazione Internazionale IAH, se consentito, ovvero ad altra associazione che opera nella branca in cui opera l'Associazione ai sensi D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Scientifiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti, secondo il deliberato assembleare, di cui all'articolo precedente, che ha deliberato lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione Internazionale IAH se non incompatibili con il Codice del Terzo Settore, con il regolamento d'iscrizione al RUNTS, ovvero, in subordine le norme del Codice Civile.